

Società SEA A.p.A.
legale@seamilano.eu

e p c:

ENAC

Direzione aeroportuale Lombardia

Direzione operatività aeroporti

Direzione operazioni nord-ovest

Direzione centrale vigilanza tecnica

Direzione centrale economia e vigilanza aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Milano Linate – Attuazione del provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale.

IL DIRETTORE SVILUPPO GESTIONE AEROPORTI

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla citata direttiva comunitaria e in particolare gli articoli 4, 5 e 11, nonché l'allegato A) di cui all'articolo 1;
- Visti il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" edizione n. 5 del 23 aprile 2012 e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento" nonché la circolare APT-02B del 22 novembre 2013, concernente "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Visto l'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, il quale precisa che una volta determinato il numero massimo di prestatori ammissibili per la categoria di servizio di assistenza assoggettata a limitazione



non si procede a selezione degli stessi tramite procedure di selezione, nel caso in cui siano già presenti prestatori certificati e operanti nel numero massimo previsto e sia rispettato il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 119504 del 31 ottobre 2018 con il quale, in accoglimento dell'istanza della società di gestione SEA S.p.A., avanzata con nota n. 854 del 17 gennaio 2017, ed a seguito della successiva attività istruttoria, è stata disposta, tra l'altro, la limitazione, per la durata di sette anni, dell'accesso ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Linate, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 18 del 1999, a tre operatori per l'aviazione generale, con riguardo ai servizi di assistenza a terra di cui allegato A del menzionato decreto legislativo, costituiti dall'assistenza ai bagagli (categoria 3) e dall'assistenza operazioni in pista (categoria 5), con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo e scaricamento dei cibi e delle bevande (sotto categoria 5.7);
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 20352 del 21 febbraio 2020 con il quale in accoglimento dell'istanza della società di gestione SEA S.p.A, avanzata con nota n. 16251 del 9 dicembre 2019 comprendente tra l'altro l'integrazione dell'originaria analisi funzionale operativa ed a seguito dell'attività istruttoria, è stato modificato il citato provvedimento del medesimo Direttore Generale dell'ENAC n. 119504 del 31 ottobre 2018 nel senso di aumentare da tre a quattro il numero massimo degli operatori per l'aviazione generale che possono svolgere i servizi di assistenza a terra per cui è stata disposta la limitazione;
- Vista la nota della società SEA Prime S.p.A. n. 366 del 4 novembre 2020, società certificata presso l'aeroporto di Linate come prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra per le categorie 5.1 e 5.6 di cui al citato allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999, con la quale la citata società ha comunicato alla Direzione aeroportuale Lombardia l'intenzione di non procedere all'istanza di rinnovo del certificato per le citate categorie, scaduto nel mese di luglio 2020;
- Vista la nota n. 117456 del 27 novembre 2020 con la quale la Direzione aeroportuale Lombardia ha comunicato che a seguito della citata rinuncia da parte della società SEA Prime S.p.A. a presentare



richiesta di rinnovo della certificazione, risultano attualmente presenti e operanti, per l'aviazione generale, i seguenti quattro operatori certificati per le categorie di servizi di assistenza a terra oggetto della limitazione disposta, corrispondenti al numero massimo previsto, nel rispetto dei requisiti di indipendenza: Sky Services S.p.A; Universal Aviation Italy s.r.l.; Argos Vip s.r.l.; Signature Flight Support Italy s.r.l.;

Considerato che il citato provvedimento del Direttore generale n. 119504 del 31 ottobre 2018 prevede che a seguito del provvedimento di limitazione disposto i prestatori dei servizi di assistenza a terra individuati, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, sono tenuti a prestare i servizi di assistenza a terra per la durata di sette anni, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 18 del 1999 e che attualmente sono presenti e operanti per le categorie di servizi di assistenza a terra oggetto della limitazione disposta un numero di prestatori uguale al numero massimo ammesso;

Considerata la necessità di acclarare, attraverso un atto di carattere ricognitorio, quali siano i prestatori dei servizi di assistenza a terra certificati e operanti presso l'aeroporto di Linate in relazione al citato provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC del 31 ottobre 2018, come successivamente modificato, corrispondenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, al numero massimo consentito e quindi autorizzati a svolgere in via esclusiva i servizi di assistenza a terra per la durata di sette anni, decorrenti dalla data di adozione del medesimo provvedimento di limitazione;

DICHIARA

che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, in attuazione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 119504 del 31 ottobre 2018, come modificato dal provvedimento n. 20352 del 21 febbraio 2020, i servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale nell'aeroporto di Linate per le categorie soggette a limitazione sono svolti, nel periodo di vigenza della limitazione, dalle seguenti società, fermo restando il mantenimento delle previste certificazioni:

- a) Sky Services s.p.a;
- b) Universal Aviation Italy s.r.l.;
- c) Argos Vip s.r.l.;
- d) Signature Flight Support Italy s.r.l..



Dott. Stefano Tarantini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
EGA/CE